

**COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE**

**PROVINCIA DI ASTI**

**REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI**

## **Art. 1** **Ammissibilità degli incarichi**

**Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.**

**È consentito affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:**

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;**
- b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;**
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.**

**Quando si ritengano sussistere i casi di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio il parere del Segretario generale. Negli atti deliberativi sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali.**

**Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.**

## **Art. 2** **Programmazione**

**Le opere per la progettazione e/o realizzazione delle quali sono decisi incarichi professionali devono essere specificate nel bilancio-programma, e la spesa per gli incarichi deve essere prevista nel bilancio ordinario.**

**Salve le opportune varianti, nel corso dell'attuazione del programma determinate anche dal venir meno delle ragioni di cui alle lettere a) e b) del II comma dell'art. 1.**

## **Art. 3 (\*)** **Elenchi dei professionisti**

**Per l'affidamento di incarichi professionali correnti, che non riguardino oggetti e materie di cui alla lettera c), Il comma dell'art. 1, e cioè per progettazioni edilizie, direzione dei lavori, collaudo finale di opere, rappresentanza e difesa legale, consulenza commerciale e tecnica, amministrazioni condominiali, rogiti notarili, pubbliche relazioni, etc.,**

sono costituiti elenchi aperti di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato alla qual deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) certificato penale generale;
- 2) certificati dei carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di residenza;
- 3) dichiarazione, redatta ai sensi dell'[art. 20 della legge n. 15/1968](#), di insussistenza di carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente;
- 4) certificato di iscrizione all'albo professionale;
- 5) attestato di studio e di esperienza per le professioni che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- 6) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione a quale od a quali elenchi i professionisti singoli o di studi associati intendono essere inseriti.

L'iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta dal dirigente respinsabile della Direzione Competente.

L'iscrizione negli elenchi avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

Sulla base delle domande presentate verranno formati tanti elenchi quante siano le professionalità e le specializzazioni disponibili. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curriculum.

#### Art. 4

#### Requisiti per la iscrizione negli elenchi

Possono essere iscritti soltanto i professionisti con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all'albo, ovvero i professionisti non iscritti in albi che dimostrino un'esperienza e un'attività svolta

**nell'ultimo triennio. Non possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.**

#### **Art. 5 (\*)**

##### **Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi**

**Gli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma, lettere a) e b) sono deliberati dalla Giunta Comunale con congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto:**

**dell'ordine di iscrizione nell'elenco;**

**dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;**

**del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;**

**della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;**

**dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi eventi lo stesso oggetto.**

**Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto, sono conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.**

#### **Art. 6 (\*)**

##### **Incarichi speciali**

**Gli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma lettera c), se non riservati dalla normativa statale alla competenza del Sindaco sono deliberati dalla Giunta Comunale che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.**

**La deliberazione deve essere dettagliatamente motivata sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto e della materia, sia in ordine alle qualità professionali dell'incaricando e delle sue specifiche e notorie competenze.**

**Lo stesso vale per il conferimento di incarichi del genere a gruppi o ad associazioni tra professionisti.**

**Insieme alla deliberazione di incarico deve essere approvata la relativa convenzione.**

#### **Art. 7 Incarichi tecnici speciali**

**Per progetti e proposte di soluzione relativi ad opere di rilevante interesse urbanistico, artistico e tecnico, qualora i tempi di programmazione lo consentono, deve essere deliberato un progetto - concorso esteso alla partecipazione di concorrenti nell'ambito nazionale ed eventualmente internazionale.**

**Salva la facoltà segnatamente nei casi di urgenza, e salvo quanto già previsto nell'articolo precedente e con il procedimento ivi stabilito, di affidamento dell'incarico a professionista o professionisti di chiara fama almeno nazionale.**

#### **Art. 8 Convenzioni**

**Gli incarichi correnti devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla deliberazione di incarico.**

**Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.**

**Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare insieme alle relative deliberazioni, devono precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.**

**Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.**

**L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.**

**Nelle convenzioni gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per la iscrizione negli elenchi.**

**Art. 9**  
**Corrispettivi per gli incarichi correnti**

Per i corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori si applica la tariffa minima.

Per gli incarichi affidata ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui alla prima, parte del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

**Art. 10**  
**Registro degli incarichi**

È istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Al bilancio è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati già rilevabili dal registro degli incarichi.

**Art. 11**  
**Gestione e controllo**

L'Ufficio Contratti cura:

- a) l'accettazione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, con l'annotazione della data della presentazione e dell'ordine di presentazione delle domande;
- b) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi;
- c) la trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;
- d) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi;
- e) le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle deliberazioni di incarico;
- f) le forme di pubblicità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Gli uffici competenti provvedono:

- a) alla preparazione e alla redazione delle proposte di deliberazione di incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 5;
- b) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e

del puntuale perfetto adempimento dello stesso;  
c) a fornire all'Ufficio Contratti ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli incarichi.

**Il Segretario generale:**

- a) esprime il proprio parere ai, sensi del III comma dell'art. 1;
- b) verifica la conformità degli atti per l'affidamento degli incarichi alle norme del presente regolamento;
- c) redige rapporti al Sindaco in merito alle inadempienze riscontrate e ad altri argomenti che ritiene opportuno portare a conoscenza.

#### **Art. 12 (\*) Cancellazione dagli elenchi**

**Il Sindaco, dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:**

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

#### **Art. 13 Pubblicità**

**Per la iscrizione negli elenchi, che può avvenire in ogni tempo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico ed informazione agli ordini e colleghi professionali.**

**Il primo avviso pubblico verrà affisso entro giorni trenta dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli elenchi dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.**

**Ciascun cittadino può consultare gli elenchi e il registro degli incarichi e far pervenire al Sindaco proprie osservazioni e proposte.**